

LEGGE REGIONALE 18 MARZO 1980, N. 3

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni e sulla composizione ed elezione degli organi delle Amministrazioni comunali^{1 2}

TITOLO I

Modifiche ed integrazioni al Capo III del Titolo IV della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dei Comuni

Art. 1

I Comuni della Regione Trentino-Alto Adige con popolazione superiore a diecimila abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si elabora il bilancio, hanno l'obbligo di redigere il bilancio pluriennale, elaborato in termini di competenza, che copra un periodo da tre a cinque anni in relazione a quanto previsto per il bilancio della Provincia di appartenenza. Detto bilancio viene aggiornato annualmente in

¹ In B.U. 18 marzo 1980, n. 15.

² Confluita nel D.P.G.R. 19 gennaio 1984, n. 6/L *Approvazione del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni* e successivamente, nel D.P.G.R. 14 ottobre 1993, n. 19/L *Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni* e nel D.P.G.R. 27 febbraio 1995, n. 4/L *Approvazione nuovo testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni*. Si veda inoltre il DPR. 1 febbraio 2005, n. 1/L, *Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali*.

occasione della presentazione del bilancio di previsione, ricostituendone comunque l'iniziale estensione.

La classificazione funzionale della spesa deve contenere una analisi per programmi e, ove siano specificati, per progetti.

Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale per il primo anno corrispondono a quelli del bilancio di previsione annuale di competenza.

Il bilancio pluriennale costituisce il quadro delle risorse finanziarie che si prevede di impiegare nel periodo di riferimento ed individua il ricorso al mercato finanziario per le spese di investimento per ciascuno degli anni considerati.

L'adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate né ad eseguire le spese in esso previste.

I Consigli comunali dei Comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti possono deliberare l'adozione dello strumento contabile del bilancio pluriennale con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 2

Il bilancio pluriennale si compone dello stato di previsione delle entrate, dello stato di previsione delle spese e del quadro riassuntivo.

Nel bilancio pluriennale le entrate e le spese sono classificate secondo lo schema adottato per la classificazione delle entrate e delle spese nel bilancio annuale di previsione a norma della legislazione regionale vigente.

Le entrate e le spese sono di norma distinte in capitoli, ma possono essere raggruppate rispettivamente per categorie e per sezioni, in relazione ai criteri assunti per la loro previsione.

Le spese correnti sono indicate distintamente dalle spese in conto capitale.

Art. 3

Nel bilancio pluriennale le entrate relative a tributi propri, quelle per trasferimenti a carico dello Stato, della Regione o delle Province di Trento e di Bolzano in rapporto all'esercizio di funzioni delegate, sono indicate nell'ammontare presunto in base all'andamento del relativo gettito dell'anno in corso e degli anni precedenti, nonché in base alle previsioni formulate sulle variazioni future di tale gettito.

Le entrate relative ad assegnazioni e contributi speciali dello Stato, della Regione e delle Province di Trento e Bolzano e quelle derivanti da proventi di servizi o attività del Comune, sono indicate sulla base delle norme e dei criteri stabiliti dalla legislazione vigente.

Sono altresì indicate le entrate derivanti dai prestiti e mutui già autorizzati, e, distintamente, le entrate derivanti da nuovi prestiti e mutui che si prevede di autorizzare o stipulare nel periodo considerato per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente.

Art. 4

Nel bilancio pluriennale sono indicate le spese necessarie per il funzionamento degli organi, degli uffici e dei servizi comunali, nell'ammontare previsto tenendo anche conto degli incrementi dipendenti dall'aumento dei prezzi e, per le spese di personale, dall'applicazione della normativa in vigore.

Sono indicate inoltre, singolarmente o per aggregati, le spese relative ai programmi e progetti che si intendono realizzare nel corso del periodo considerato.

Sono infine indicate le spese dipendenti dal servizio, dei prestiti e mutui già contratti, e, distintamente, di quelli che si prevede di autorizzare e stipulare nel corso del periodo considerato a norma dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 5

La gestione finanziaria dei Comuni si svolge in base al bilancio annuale di previsione che deve essere redatto in termini di competenza e di cassa.

L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa nonché operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.

La gestione finanziaria è unica, come è unico il relativo bilancio di previsione; sono vietate le gestioni fuori bilancio e le contabilità separate, salvo quelle che, ricollegabili a partite considerate in bilancio, siano necessarie per finalità conoscitive interne.

Al bilancio annuale di previsione debbono essere allegati i conti consuntivi delle aziende municipalizzate relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce.

Art. 6

Il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio per la competenza; per la cassa, le previsioni relative ai pagamenti non possono essere superiori a quelle relative agli incassi, sommate alla presunta giacenza iniziale di cassa.

Le previsioni di competenza relative alle spese correnti, al netto degli ammortamenti, e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata.

Art. 7

*(omissis)*³

Art. 8

*(omissis)*⁴

Art. 9

*(omissis)*⁵

³ Sopprime il comma 1 dell'art. 65 e l'art. 66 della l.r. 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

⁴ Sostituisce il comma 3 dell'art. 65 della l.r. 21 ottobre 1963, n. 29.

⁵ Sostituisce l'art. 69 della l.r. 21 ottobre 1963, n. 29, come modificato dall'art. 47 della l.r. 31 marzo 1971, n. 6.

Art. 10

Non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui se non è stato approvato il rendiconto dell'esercizio di due anni precedente a quello in cui i nuovi mutui vengono deliberati.

Art. 11

Le disposizioni sulla contabilità comunale, di cui ai precedenti articoli, avranno applicazione con l'anno finanziario 1981.

Art. 12

*(omissis)*⁶

Art. 13

La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alle modifiche al regolamento per l'esecuzione della L.R. 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni e stabilisce la nuova classificazione delle entrate e delle spese, nonché i modelli per i bilanci e per i conti consecutivi.

⁶ Modifica il comma 2 dell'art. 44 *bis* della l.r. 21 ottobre 1963, n. 29, istituito con l'art. 33 della l.r. 31 marzo 1971, n. 6, integrato con l'art. 6 della l.r. 2 settembre 1978, n. 16 e sostituito con l'art. 2 della l.r. 30 agosto 1979, n. 4.

TITOLO II

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, concernente la composizione ed elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.

Art. 14
(*omissis*)⁷

Art. 15
(*omissis*)⁸

Art. 16
(*omissis*)⁹

[Art. 17

Il personale dipendente della Regione, addetto al servizio elettorale o chiamato a collaborare nel servizio medesimo, può essere autorizzato, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario sino ad un massimo individuale di ottanta ore mensili, per il periodo intercorrente dalla data di

⁷ Modifica i commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 31 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni e inserisce un nuovo comma dopo il comma 5 dell'art. 31 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni.

⁸ Integra il comma 5 dell'art. 46 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni.

⁹ Integra la lettera c) del comma 3 dell'art. 47 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni.

emanazione del decreto che fissa il giorno della votazione al trentesimo giorno successivo alla data della votazione stessa.^{10]}¹¹

Norme transitorie e finali

Art. 18

In parziale deroga alle vigenti disposizioni, i compensi fissi spettanti ai componenti degli Uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali in occasione dei referendum abrogativi di leggi regionali o provinciali, da effettuarsi o effettuati nell'anno 1980, sono stabiliti come segue:

- a) per il Presidente ed i componenti dell'Ufficio elettorale di sezione rispettivamente in lire 60 mila e in lire 40 mila, al lordo delle ritenute di legge;
- b) per il Presidente ed i componenti del seggio speciale rispettivamente in lire 30 mila e in lire 20 mila, al lordo delle ritenute di legge.

Se i referendum da effettuarsi o effettuati contemporaneamente nell'anno 1980 siano più di uno, i compensi fissi di cui alla lettera a) del precedente comma sono maggiorati di lire 15 mila e l'urna destinata a contenere le schede di votazione autenticate è sostituita da un'apposita cassetta.

Art. 19

In occasione dei referendum abrogativi di leggi regionali e provinciali da effettuarsi nell'anno 1980 i ciechi, in sostituzione

¹⁰ Comma modificato dall'art. 29 della l.r. 6 dicembre 1986, n. 11.

¹¹ Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

del certificato medico, eventualmente richiesto per farsi accompagnare in cabina per esprimere il voto, possono esibire la tessera di iscrizione all'Unione Italiana Ciechi.

Art. 20

La Giunta regionale è tenuta a riunire e coordinare in forma di testo unico le disposizioni contenute nelle leggi regionali 21 ottobre 1963, n. 29, 5 novembre 1968, n. 34, 31 marzo 1971, n. 6, 7 maggio 1976, n. 4, 30 agosto 1979, n. 4, con quelle del titolo I della presente legge.

La Giunta regionale è tenuta a riunire e coordinare in forma di testo unico le disposizioni del titolo II della presente legge con le leggi regionali 6 aprile 1956, n. 5, 19 settembre 1963, n. 28, 13 aprile 1964, n. 18, 14 agosto 1967, n. 15, 13 luglio 1970, n. 11, 8 marzo 1971, n. 3, 10 agosto 1974, n. 6, 12 maggio 1978, n. 7 e 7 luglio 1978, n.12.

Norma finanziaria

Art. 21

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 18 della presente legge, previsto in lire 100 milioni, per l'esercizio finanziario 1980 si provvede con riduzione di una corrispondente aliquota del fondo iscritto al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio stesso.

Art. 22

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 55 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

